APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IL 18 NOVEMBRE 1948 FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.) PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DI NOTIZIE ED AUTORIZZAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

Art. 2 (Approvazione)

E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1. Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (4° provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa
Estremi	Legge 25 ottobre 1950, n. 964
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-il-18-novembre-1948-fra-la/approvazione-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it